Sent. n. **174/2026**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Giuseppone Presidente

Dott. Giovanni Guida Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice I Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80866** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio nei confronti del sig. **X X** (c.f. ----------), nato a Roma il – ----- ----, residente in --- (--), località --- n. ---, ristretto presso il Carcere militare di ---, rappresentato e difeso in virtù di procura allegata all'atto di costituzione in giudizio dall'avv. Filippo Morlacchini (c.f. MRLFPP76A02D862U), pec filippomorlacchini@ordineavvocatiroma.org e dall'avv. Giorgio Salvi (c.f. SLVGRG92A06H501I), pec

giorgiosalvi@ordineavvocatiroma.org, entrambi del foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Piave n. 41.

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

uditi nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l'assistenza del segretario di udienza dott. Antonio Fucci, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il viceprocuratore generale dott. Claudio Mori in rappresentanza della Procura regionale attrice e l'avv. Giorgio Salvi per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il 29 ottobre 2025 mediante il sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. **X X**, nella qualità di -- in servizio presso il Commissariato di P.S. ---, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'interno, Polizia di Stato, della somma di euro 21.088,34, di cui euro 18.088,34 a titolo di danno patrimoniale da indebite retribuzioni ed euro 3.000,00 a titolo di danno all'immagine arrecato all'amministrazione di

appartenenza, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia in favore dello Stato. L'azione traeva origine dalla comunicazione della Procura della Repubblica di Roma, pervenuta il 4 dicembre 2018, relativa all'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'odierno convenuto, con richiesta di rinvio a giudizio del -- --- ----, per una pluralità reati.

Per quanto di interesse del presente giudizio, la Procura rappresentava che il sig. **X** era imputato in sede penale del reato di truffa aggravata (art. 61, n. 9, art. 81 cpv e art. 640, comma 2, n. 1, c.p.; capo di imputazione n. 2 della richiesta di rinvio a giudizio) perché, nella sua qualità di assistente della Polizia di Stato, in tempi diversi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri, formava e produceva falsa certificazione medica a giustificazione delle assenze dal servizio per malattia (in particolare, 64 certificati per complessivi 159 giorni di assenza, prodotti dal 27 gennaio 2012 al 3 luglio 2018). Inoltre, il 2- luglio 2018 apponeva la propria firma sul registro delle rilevazioni delle presenze alcune ore prima dell'orario risultante quale termine del servizio.

Con tali condotte, inducendo in errore l'amministrazione, si procurava l'ingiusto profitto costituito dall'indebita retribuzione per i periodi indicati nelle certificazioni prodotte e per il giorno 2 luglio 2018, nei quali si assentava ingiustificatamente dal servizio, con pari danno per l'ente di appartenenza. Era inoltre imputato del reato di falsa attestazione della propria presenza in ufficio e di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa (art. 61, n.2, art. 81 cpv c.p. e art. 55-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 165/2001; capo di imputazione n. 3) perché, mediante le condotte sopra rappresentate, giustificava l'assenza dal servizio mediante la produzione della predetta falsa certificazione medica e, per il 2 luglio 2018, mediante l'anticipata apposizione della propria firma sul registro delle rilevazioni delle presenze. Infine, era imputato del reato di falsità materiale (art. 61, n. 2, art. 81 cpv, art. 477 e art. 482 c.p.; capo di imputazione n. 5), in concorso con altro soggetto, perché, al fine di conseguire il profitto di cui al capo n. 2, previo utilizzo di un ricettario e di un timbro falsi della dott.ssa --- ---, suo medico di base, formava i 64 falsi certificati medici attestanti in

suo favore la necessità di riposo medico, descrivendo le condizioni cliniche, le prognosi, i giorni di assenza giustificata e apponendo la firma apocrifa della dott.ssa ---.

Era altresì imputato di ulteriori reati non direttamente rilevanti nel presente giudizio.

A seguito dello svolgimento dell'attività istruttoria il requirente acquisiva gli esiti del procedimento penale e ulteriori elementi utili per la definizione e quantificazione del danno subito dall'amministrazione. Emergeva che il Tribunale di ---, con sentenza n. ---/--- del -- --- ----, aveva condannato il **X** per i predetti reati di interesse del presente giudizio, dichiarando tuttavia l'intervenuta prescrizione del reato di falsità materiale per 4 dei 64 certificati medici falsi (certificati del -- --- ----, -- --- ----, -- --- ---- e - --- ----). La Corte di Appello di ---, con sentenza n. ---/---- del -- --- ----, aveva confermato la condanna per i reati di interesse per il presente giudizio, dichiarando la prescrizione del reato anche relativamente ai certificati medici emessi fino all'- --- ----. La Corte di cassazione, con

sentenza n. ---/---- del - --- ----, aveva

dichiarato inammissibile il ricorso in relazione ai reati di interesse e aveva rinviato alla Corte di Appello per la rideterminazione della pena con riferimento alle statuizioni sugli altri reati. La Corte di appello si era pronunciata con sentenza n. ----/---- del -- ----- ----. Da ultimo, la Corte di cassazione, con sentenza n. ---/---- del -- ---- ---, aveva rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello n. ----/----, rendendola definitiva.

Sulla base degli elementi acquisiti la Procura il 5 giugno 2025 notificava al **X X** a dedurre, il quale faceva pervenire le proprie deduzioni difensive. Tali deduzioni, tuttavia, non erano ritenute idonee a superare le contestazioni formulate dal requirente, il quale adottava l'atto di citazione in epigrafe richiamato.

La Procura evidenziava che la condanna penale era supportata da numerose prove testimoniali, oltreché dagli accertamenti effettuati in sede di indagini. In particolare, erano stati rinvenuti presso l'abitazione del **X** un ricettario e il timbro della dott.ssa ---, dalla stessa disconosciuto. Per mezzo di essi il convenuto aveva

falsamente e dolosamente attestato l'assenza dal

servizio per malattia per n. 159 giorni con 64 certificati, dettagliatamente individuati negli atti del procedimento penale e riportati nell'atto di citazione. Le assenze ingiustificate dal servizio avevano interessato un arco temporale di circa -- anni (dal ---- al ----) e avvenivano con frequenza regolare di due/tre serie di periodi al mese. A conferma dell'inclinazione alla truffa del convenuto, la Procura evidenziava che il medesimo aveva inviato un falso certificato medico, attribuendosi una prognosi di 15 giorni, il giorno successivo a quello della perquisizione presso la sua abitazione relativa alle condotte oggetto del procedimento penale. Rilevava la pervicacia criminale del convenuto, desumibile dalla gravità e dalla reiterazione dei reati ascritti a suo carico, con spregio degli obblighi di lealtà e probità di cui avrebbe dovuto rappresentare un esempio.

La Procura contestava il danno dolosamente cagionato al Ministero dell'interno per complessivi euro 21.088,34. In particolare, contestava il danno da assenteismo per le indebite retribuzioni relative alle giornate di assenza giustificate con i falsi certificati medici, pari a euro 18.088,34, come quantificato dall'Ufficio del personale della

Questura di Roma e, richiamando le disposizioni di cui all'art. 55-*quinquies*, d.lgs. n. 165/2001, il danno all'immagine collegato alle condotte assenteistiche, quantificato in via equitativa in euro 3.000,00.

Con riferimento alle eccezioni sollevate dal convenuto nelle proprie deduzioni, la Procura escludeva l'intervenuta prescrizione del diritto ad agire evidenziando che, trattandosi di condotta dolosa avente rilevanza penale quale falso documentale, implicante di per sé il doloso occultamento del danno, il *dies a quo* della prescrizione coincideva con la data della richiesta di rinvio a giudizio, avvenuta il -- --- ----. Ad essa avevano fatto seguito, da parte dell'amministrazione di appartenenza, due atti di costituzione in mora, notificati il - ---- ---- e il - ---- ----, che avevano prodotto effetti interruttivi del decorso prescrizionale. Non risultavano atti dai quali potesse desumersi che il danno fosse stato compiutamente scoperto prima di tale richiesta di rinvio a giudizio. Dunque, l'azione erariale era stata tempestivamente esercitata. Nel merito evidenziava che la falsità documentale dei certificati medici era stata

accertata con sentenza penale passata in giudicato e che, comunque, non era stata fornita alcuna idonea prova della sussistenza delle patologie indicate nei certificati nei giorni di interesse. Infine, sottolineava la correttezza della quantificazione del danno da indebita retribuzione in riferimento alla retribuzione al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali anziché al netto, richiamando la pronuncia delle SS.RR. n. --/----.

2. Con memoria del 13 febbraio 2026 si costituiva in giudizio il sig. **X X**.

In via preliminare eccepiva la prescrizione dell'azione. Contestava l'individuazione del *dies a quo* propugnata dalla Procura. Pur accedendo alla tesi accusatoria dell'occultamento fraudolento, affermava che alla data della perquisizione e del sequestro del ricettario e dei timbri della dott.ssa --- presso la sua abitazione (- ---- ----), l'amministrazione aveva compiutamente disvelato la condotta, facendo decadere ogni suo occultamento e, dunque, la prescrizione decorreva da tale data. Richiamava l'art. 66 c.g.c., secondo cui il termine di prescrizione può essere interrotto solo una volta, così ritenendo che l'unico atto interruttivo valido era quello notificato il 6 febbraio 2019. Da

tale atto interruttivo era decorso l'ulteriore termine quinquennale, spirato il 6 febbraio 2024, con conseguente maturazione della prescrizione dell'azione risarcitoria. Comunque, pur considerando valido anche il secondo atto interruttivo, il successivo atto di messa in mora notificato il 5 marzo 2024 era comunque tardivo, poiché intervenuto oltre il termine quinquennale. In ogni caso, il termine massimo di sette anni complessivi decorrenti dal fatto (o, come in questo caso, dalla sua scoperta) previsto dall'art. 66 c.g.c. era comunque spirato il 3 luglio 2025, dunque in un momento antecedente alla notifica della domanda giudiziale, avvenuta il 30 ottobre 2025 con la notifica dell'atto di citazione.

Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Affermava l'insussistenza del danno patrimoniale in quanto lo stato patologico documentato dai falsi certificati medici era reale. Dagli atti del processo penale, infatti, risultava che era affetto da lombosciatalgia con ernia discale L5-S1, patologia avente carattere invalidante, con necessità di periodi di riposo ricorrenti al manifestarsi di fasi dolorose acute. A tal riguardo richiamava le dichiarazioni rese nel processo penale

dal dott. ---, specialista in neurochirurgia dell'Ospedale ---, che il - --- ---- aveva certificato al **X** un'ernia del disco lombare L5-S1, prescrivendogli 30 giorni di riposo prima di sottoporsi a ulteriori esami strumentali e ad eventuale intervento chirurgico, specificandone il carattere invalidante; richiamava le dichiarazioni del maggio 2021 del padre del convenuto secondo il quale quest'ultimo soffriva di mal di schiena grave da circa 3-4 anni; richiamava le dichiarazioni del sostituto commissario ---, che aveva eseguito la già menzionata perquisizione del luglio ----, il quale riferiva di averlo trovato affetto da mal di schiena; infine richiamava il certificato medico del dott. ---, medico che esercitava nello studio associato della dott.ssa ---, che aveva accertato la patologia nel medesimo periodo. Da tali elementi si poteva desumere che il convenuto fosse affetto dalla patologia in questione già prima della già menzionata certificazione del - --- ----.

Lo stato di malattia nel periodo --- - ---- era provato anche dal fatto che il 15 settembre ---- l'amministrazione gli aveva riconosciuto la causa di servizio in relazione alla lombosciatalgia sofferta.

La domanda di riconoscimento della causa di servizio era stata presentata per l'ernia discale L5/S1 e per la protrusione L4/L5 il 30 gennaio --- e la Commissione Medica Ospedaliera l'aveva riconosciuta dal 10 giugno ----. Il convenuto precisava che la sussistenza della patologia, seppure irrilevante ai fini della configurazione del reato, produceva effetti sul piano della responsabilità erariale, poiché soffrendo realmente della patologia certificata, non avrebbe potuto comunque recarsi al lavoro, con la conseguenza che la condotta non aveva prodotto un danno effettivo all'amministrazione.

In via subordinata, contestava la quantificazione del danno patrimoniale da assenteismo, in quanto la somma di euro 18.088,34 era rapportata all'importo della retribuzione percepita per le giornate di assenza al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, le quali non erano mai entrate nel suo patrimonio. Venendo meno la causa degli obblighi accessori di imposte e contributi ricadenti sull'amministrazione, veniva meno anche il relativo obbligo fiscale e contributivo, con diritto dell'amministrazione di ripetere le somme versate all'erario e all'ente previdenziale. Richiamava l'art. 10, comma 2-*bis*, TUIR. Poiché il pregiudizio

era costituito dall'importo netto, chiedeva la rideterminazione dell'importo dovuto.

3. All'udienza pubblica del 5 marzo 2026, come da verbale, il P.M. ha ribadito e ulteriormente argomentato le richieste formulate nell'atto di citazione. Ha affermato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020. Ha ribadito che i giorni di assenza contestati erano giustificati da certificazioni riconosciute false con sentenza penale irrevocabile di condanna, ferma restando la prescrizione del reato dichiarata per alcuni di tali certificati, e che il riconoscimento della patologia ai fini della causa di servizio non provava la necessità delle assenze nei giorni contestati.

L'avv. Salvi ha ribadito l'eccezione di prescrizione e ha sostenuto l'insussistenza del danno patrimoniale, affermando che il convenuto era comunque affetto da una reale patologia.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto, dipendente della Polizia di Stato, per il danno da retribuzione indebitamente percepita in conseguenza della condotta dolosa di formazione e utilizzazione di falsi certificati medici attestanti lo stato di malattia, nonché il conseguente danno all'immagine arrecato all'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 55-*quinquies*, d.lgs. n. 165/2001.

2. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione. In particolare, il convenuto ha escluso la sussistenza del doloso occultamento del danno. Pur ammettendo la sussistenza di tale doloso occultamento, ha contestato il *dies a quo* individuato dalla Procura nella richiesta di rinvio a giudizio, ritenendo che il disvelamento del danno si sia compiuto in un momento anteriore a quello indicato. Ha affermato l'ammissibilità di un solo atto di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 66 c.g.c. e ha ritenuto che, pur considerando l'ammissibilità del secondo atto di interruzione dedotto dalla Procura regionale, questo sarebbe comunque tardivamente intervenuto. Ha infine affermato che, comunque, l'atto di citazione è intervenuto oltre il termine di sette anni, previsto

dal già citato art. 66 c.g.c.

L'eccezione non è fondata e deve essere respinta.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, come modificato dalla novella di cui alla l. n. 1/2026, "il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta".

Dunque, secondo il principio generale, la prescrizione dell'azione decorre dal momento in cui si realizza il fatto dannoso. In deroga a tale principio, nelle ipotesi in cui il danno sia stato dolosamente occultato mediante una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, la prescrizione decorre dal momento dell'effettiva scoperta del danno. Come noto, la consolidata giurisprudenza contabile ha chiarito che l'occultamento doloso del danno, che consente di fissare il *dies a quo* nel momento della scoperta, non coincide con la mera commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede un *quid pluris* che si aggiunge

al dolo inteso come elemento strutturale dell'illecito, e che deve essere individuato in un comportamento che includa atti specificamente volti a prevenire la scoperta di un danno ancora *in fieri* o a nascondere un danno ormai prodotto. Per i fatti materiali dannosi aventi rilevanza penale, e più specificamente per i fatti concernenti condotte quali la truffa o il falso, tale condotta occultatrice può ritenersi sussistente anche quando l'occultamento stesso è in *re ipsa*, in quanto elemento della fattispecie tipica e quindi intrinseco nella condotta attiva dolosa causativa del danno, la quale reca in sé l'attitudine a precludere la conoscenza dei fatti senza richiedere ulteriori e autonome condotte (cfr. *ex multis*, Sez. giur. Lazio, sent. n. 75/2025).

Alla luce delle esposte coordinate interpretative, il Collegio ritiene evidente la sussistenza del doloso occultamento del danno, mediante una condotta attiva intrinseca nelle condotte di reato, come accertate in sede penale, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla data della scoperta del fatto dannoso. Infatti, la modalità di manifestazione della condotta, con la formazione di falsi certificati di malattia utilizzando il ricettario e il timbro intestati al proprio medico di base e apponendo la

firma apocrifa di quest'ultimo, e con l'utilizzazione di tali falsi certificati allo scopo di giustificare la propria assenza dal servizio, evidenziano una chiara volontà del convenuto di dissimulare la falsità delle certificazioni stesse per realizzare la condotta fraudolenta oggetto di imputazione penale e causativa del danno. La condotta commissiva che realizza il doloso occultamento è dunque intrinseca alla condotta delittuosa e non richiede azioni aggiuntive finalizzate al raggiungimento dello scopo dell'occultamento, in quanto già raggiunto con la condotta stessa.

Quanto al disvelamento del danno, dal quale decorre la prescrizione in applicazione della richiamata disciplina, si rammenta che esso si verifica quando il danno è conoscibile nei suoi elementi costitutivi, quindi nel momento in cui la realtà fenomenica dannosa appare configurata nei suoi profili essenziali, all'esito di un'istruttoria svolta in sede penale o amministrativa ovvero nel caso in cui emergano per altra via i concreti profili della vicenda dannosa. In simili premesse, deve pertanto ritenersi correttamente individuato dalla Procura il decorso della prescrizione nella data della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale dell'odierno

convenuto, con la quale, compiuti gli accertamenti necessari per l'esatta definizione della fattispecie, sono venuti a oggettiva conoscenza gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e, dunque, il danno è stato effettivamente "scoperto". Non può al riguardo accogliersi l'eccezione volta a ritenere che il danno sia stato scoperto al momento della perquisizione presso l'abitazione del convenuto, nel quale sono stati rinvenuti il ricettario e il falso timbro del medico di base. In tale momento, infatti, gli elementi costitutivi della vicenda, rappresentati dalla formazione e dall'utilizzo dei falsi certificati medici e non dal mero possesso di tali oggetti, non erano in alcun modo delineati. La scoperta è effettivamente avvenuta solo all'esito dell'attività investigativa svolta, con la ricerca dei certificati prodotti dal convenuto all'amministrazione e con la verifica della genuinità o meno degli stessi all'esito di idonei riscontri, da cui è scaturita la richiesta di rinvio a giudizio.

Non può parimenti essere accolta l'eccezione sollevata dal convenuto secondo cui il termine di prescrizione può essere interrotto una sola volta ai sensi dell'art. 66 c.g.c., al fine di escludere l'efficacia interruttiva del secondo atto di messa in

mora notificato dall'amministrazione e che, comunque, in base alla medesima norma la durata della prescrizione non può eccedere i sette anni complessivi. Tale disposizione prevede al comma 1 che "con l'invito a dedurre ai sensi dell'articolo 67, comma 8, ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta". Al comma 2 la norma precisa che "a seguito dell'interruzione di cui al comma 1, al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso". Al riguardo, si richiama la prevalente giurisprudenza di questa Corte secondo cui la citata disposizione riguarda gli atti interruttivi della prescrizione intervenuti nell'ambito della fase istruttoria svolta dalla Procura erariale, mentre non trova applicazione nei casi in cui l'interruzione della prescrizione è disposta dall'amministrazione, restando in tal caso applicabili gli ordinari criteri civilistici di cui all'art. 2943 c.c. (cfr., *ex multis*, Sez. II di appello, sent. n. 233/2025).

Da ultimo, occorre precisare che ai fini del decorso del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria erariale rileva la sospensione dei termini processuali introdotta con l'art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, convertito in l. n. 27/2020, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020. In base a tale disposizione "in caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo". Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, "inequivoci elementi testuali presenti nella norma (in particolare, la formula «a decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche») inducono a ravvisare una stretta omogeneità tra l'effetto sospensivo riconducibile al primo periodo della disposizione (8/3-31/8 del ----) e quello di cui al secondo periodo della medesima disposizione. La

mancata replicazione, nel secondo periodo, del termine finale della sospensione, in assenza di qualsiasi elemento testuale o logico in grado di orientare verso una differenziazione di regimi, è, perciò, non conducente: nell'ambito dello stesso plesso giudiziario, a fronte di medesime esigenze sostanziali e processuali, in assenza di elementi per opinare diversamente e, anzi, in presenza di elementi che propendono verso l'uniformità, l'omogeneità di regime è una scontata conseguenza" (Sez. II di appello, sent. n. 57/2025). Ne deriva che anche il periodo di sospensione previsto dal secondo periodo della disposizione in esame riguarda il segmento temporale compreso tra l'8 marzo ---- e il 31 agosto ----, ossia per 176 giorni. Sotto altro profilo, deve altresì ritenersi che il secondo periodo del citato art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020 intende "estendere ai termini di natura sostanziale «connessi alle attività istruttorie preprocessuali» e «alle prescrizioni in corso» il regime temporale della sospensione *ex lege* previsto al primo periodo dello stesso comma per i relativi termini procedimentali e processuali, visto che il tenore letterale del secondo periodo della norma richiamata si riferisce in modo generale a tutti i termini delle

«prescrizioni in corso» senza alcuna distinzione tra termini (di prescrizione) processuali o di natura sostanziale" (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 239/2025). Da precisare che, nel caso di specie, risultava già in corso l'attività istruttoria della Procura erariale per il danno erariale, risultando il relativo procedimento istruttorio (procedimento n. -----/----) avviato già dall'anno ----.

In conclusione, l'azione di responsabilità è stata tempestivamente esercitata: il termine di prescrizione decorreva dal 22 novembre 2018, data della richiesta di rinvio a giudizio. Tale termine è stato tempestivamente interrotto dal Ministero dell'interno con gli atti di messa in mora notificati il 6 febbraio 2019 e il 5 marzo 2024, applicandosi rispetto a tale secondo atto di messa in mora la sospensione straordinaria dall'8 marzo al 31 agosto 2020, per un totale di 176 giorni, di cui all'art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020. Di conseguenza, il credito per il risarcimento del danno relativo al danno cagionato dalla condotta del convenuto non era prescritto alla data della seconda messa in mora notificata dall'amministrazione il 5 marzo 2024, stante la necessità di aggiungere ai fini dell'individuazione del termine finale i predetti 176

giorni (cfr. in tal senso, Sez. II di appello, sent. n. 192/2025). Ne deriva la tempestività dell'esercizio dell'azione erariale, stante la notifica dell'invito a dedurre in data 5 giugno 2025, quindi prima del decorso dei 5 anni dall'ultimo atti di interruzione della prescrizione notificato dall'amministrazione e, comunque, dell'atto di citazione depositato presso la Sezione in data 29 ottobre 2025.

3. Nel merito, la richiesta di condanna formulata dalla Procura regionale è fondata e deve essere accolta, sussistendo tutti i presupposti per affermare la responsabilità erariale.

Giova anzitutto ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa, è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa e dunque che sussista un rapporto di servizio fra il soggetto che ha cagionato il danno e l'ente pubblico danneggiato, che vi sia una condotta commissiva o omissiva illecita del convenuto caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, e che sussista un nesso di causalità fra la condotta del

convenuto e l’evento dannoso.

4. È incontestata la sussistenza del rapporto di servizio, avendo il convenuto tenuto le condotte in esame in qualità di assistente della Polizia di Stato.

5. Sussiste la condotta illecita del convenuto, come dettagliatamente rappresentata nell’atto di citazione e risultante dagli atti del procedimento penale. In particolare, risulta che il convenuto ha falsificato e utilizzato -- certificati medici (dettagliatamente indicati nell’atto di citazione), prodotti all’amministrazione di appartenenza nel periodo dal 27 gennaio ---- al 3 luglio ----, a giustificazione di complessivi --- giorni di assenza dal servizio per malattia.

Al riguardo, nel richiamare la definitiva condanna in sede penale per i reati contestati, come richiamati nella parte in fatto (salva la dichiarazione di prescrizione per i certificati relativi al periodo dal 27 gennaio 2012 all’8 marzo 2015 rispetto al solo reato di falso), è sufficiente evidenziare che, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della

sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale". Ne deriva che la sussistenza del fatto come sopra descritto, nella sua qualificazione giuridica e nella sua riferibilità soggettiva al convenuto, non può essere messa in discussione in questa sede.

Appare comunque opportuno sottolineare che il ricettario e il timbro intestato alla dott.ssa ---, all'epoca medico di base del convenuto, erano stati rinvenuti presso l'abitazione del convenuto all'esito della perquisizione effettuata nel luglio 2018. Dal procedimento penale è emerso che la dott.ssa --- aveva disconosciuto i certificati e il timbro oggetto di contestazione, e aveva evidenziato che il timbro da lei in uso aveva una diversa sequenza del nome e del cognome rispetto a quella che figurava sui certificati oggetto di contestazione. In proposito il Tribunale di ---, con la sentenza n. -----/----, ha ritenuto che "è stato ampiamente dimostrato che egli abbia utilizzato falsa certificazione medica riferibile al medico d.ssa

---, a giustificazione delle reiterate assenze dall'ufficio. La dottoressa ha riferito in sede dibattimentale che né i certificati, né le sottoscrizioni né il timbro erano a lei riferibili".

6. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene di poter aderire alla prospettazione attorea circa la qualificazione della condotta come connotata dal dolo, non potendosi porre in dubbio la piena consapevolezza e volontarietà della condotta illecita e delle sue conseguenze dannose per l'amministrazione.

7. Con riferimento al danno, la Procura ha contestato sia il danno da indebita retribuzione per la somma di euro 18.088,34, sia il danno all'immagine dell'amministrazione per la somma di euro 3.000,00. In proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 55-*quinquies*, commi 1 e 2, d.lgs. n. 165/2001, "fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che (…) giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione (…)"; "nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative

sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater*".

Ciò premesso, occorre esaminare separatamente le due distinte voci di danno.

7.1. In primo luogo, sussiste il danno da indebita retribuzione, eziologicamente collegato alla predetta condotta illecita. Per i giorni di assenza dal servizio giustificati dalla falsa documentazione medica, infatti, il convenuto risulta avere indebitamente percepito il trattamento stipendiale, in realtà non spettante in considerazione dell'effettivo difetto di giustificazione della propria assenza.

Stante la accertata falsità dei certificati prodotti al Ministero, non possono ritenersi rilevanti le affermazioni del convenuto volte ad escludere la sussistenza del danno in quanto sarebbe sussistito lo stato patologico e, dunque, il medesimo non avrebbe comunque potuto recarsi al lavoro. Al riguardo si evidenzia che lo stato di malattia nelle specifiche giornate individuate nei falsi certificati prodotti e con le prognosi indicate, deve essere certificato

da un medico a ciò competente, non potendo tale stato essere desunto *aliunde* o presunto da diverse circostanze. Nella fattispecie, non può attribuirsi rilevanza né al riconoscimento della sussistenza della patologia ai fini della causa di servizio in un momento precedente a quello delle condotte contestate, né tantomeno alle dichiarazioni di soggetti terzi circa lo stato patologico del convenuto: nessuno di tali elementi, infatti, in assenza della necessaria e puntuale certificazione medica, può validamente attestare lo stato di malattia e la relativa gravità, nonché la relativa prognosi e l'effettiva impossibilità di recarsi al lavoro nelle specifiche giornate oggetto di contestazione. Pur ammettendo la sussistenza della patologia, come riconosciuta ai fini della causa di servizio, peraltro, non vi è alcuna valida prova che nelle giornate in questione sussistesse un effettivo stato patologico impeditivo, quale una fase acuta della malattia effettivamente invalidante.

Ai fini di interesse sono altresì irrilevanti i certificati medici successivi alle date alle quali risultano riferite le false certificazioni (posto che l'ultimo certificato oggetto di contestazione in questa sede è datato 3 luglio ---- e reca una prognosi

di 15 giorni, quindi con scadenza al 18 luglio ----), non consentendo di presumere alcun precedente stato di malattia rilevante ai fini dell'assenza del servizio nei giorni contestati.

Non possono inoltre essere accolte le eccezioni del convenuto relative alla quantificazione del danno, in quanto effettuata con riferimento alla retribuzione spettante al lordo delle ritenute applicate sulla stessa. In proposito, come chiarito dalle SS.RR. di questa Corte con sentenza n. 24/2020, alla cui esaustiva motivazione si rinvia, "in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti *lato sensu* intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo", salvo il successivo recupero dell'eccedenza con quanto percepito da parte dello stesso dipendente, attraverso il meccanismo del rimborso fiscale. La quantificazione risulta dunque correttamente operata dalla Procura regionale, in linea con tale interpretazione.

Conclusivamente sul punto, il convenuto deve essere

condannato al pagamento a favore del Ministero dell'interno, Polizia di Stato, della somma di euro 18.088,34 (diciottomilaottantotto/34), a titolo di danno da indebita retribuzione. Su tale somma deve essere calcolata la rivalutazione monetaria da ciascuna indebita erogazione fino al deposito della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali, dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

7.2. Il Collegio ritiene di poter aderire alla prospettazione attorea anche in merito al danno all'immagine dell'amministrazione, quantificato dalla Procura in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella somma di euro 3.000,00.

Il danno all'immagine, nella fattispecie autonomamente risarcibile sulla base del citato art. 55-*quinquies*, d.lgs. n. 165/2001, è infatti intrinsecamente collegato alla condotta assenteistica del convenuto, peraltro accertata anche con sentenza penale definitiva di condanna. Tale condotta cagiona una lesione del decoro e del prestigio della pubblica amministrazione, determinando la perdita di credibilità e affidabilità sia all'esterno dell'amministrazione, nella comunità sociale di riferimento, sia al suo interno,

nell’ambiente lavorativo dell’autore delle condotte, pregiudicando valori primari di rilievo costituzionale quali la legalità dell'azione amministrativa, il buon andamento e l'imparzialità dell’amministrazione. Nella fattispecie, come evidenziato dalla Procura, occorre tenere conto della circostanza che la condotta si è protratta per più anni (dal ---- al ----), con la deviazione dai principi di onestà, diligenza e legalità che devono caratterizzare l’azione e il comportamento di un pubblico dipendente, nel rispetto degli artt. 54 e 97 Cost., ancor più in considerazione delle specifiche funzioni di tutela della legalità riferibili ad un soggetto appartenente alla Polizia di Stato, nonché tenendo conto della gravità dei reati ascritti al convenuto.

In conformità alla richiesta della Procura attrice il **X** deve essere quindi condannato anche al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, Polizia di Stato, della somma di euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di danno all’immagine. Su tale somma, determinata in via equitativa e da ritenersi già comprensiva della rivalutazione monetaria, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all’effettivo

soddisfo.

8. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto consegue l'obbligo del pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80866** del registro di Segreteria, accoglie la domanda attrice, e per l'effetto condanna il sig. **X X**, come in epigrafe generalizzato:

- al pagamento, in favore del Ministero dell'interno, Polizia di Stato, della somma complessiva di euro 21.088,34 (ventunomilaottantotto/34), di cui euro 18.088,34 (diciottomilaottantotto/34), a titolo di danno da indebita retribuzione ed euro 3.000,00 (tremila/00) a titolo di danno all'immagine, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come da motivazione;

- al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla

presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della *privacy*), e dell'art. 22, comma 1, d.lgs. n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52, d.lgs. n. 196/2003.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 5 marzo 2026.

L'estensore	Il Presidente
Paola Lo Giudice	Antonio Giuseppone
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno **05 maggio 2025**

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **555,41 (cinquecentocinquantacinque/41).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente